



11531/09

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Espropriazione
per pubblica
utilità

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

R.G.N. 21805/2007

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. 4531

- Dott. PAOLO VITTORIA - Primo Presidente f.f. - Rep. 3651
- Dott. ROBERTO PREDEN - Presidente di sezione - Ud. 21/04/2009
- Dott. GUIDO VIDIRI - Consigliere - PU
- Dott. MASSIMO ODDO - Consigliere -
- Dott. MICHELE D'ALONZO - Consigliere -
- Dott. FRANCESCO FELICETTI - Consigliere -
- Dott. ANTONIO SEGRETO - Consigliere -
- Dott. RENATO RORDORF - Consigliere -
- Dott. LUIGI MACIOCE - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 21805-2007 proposto da:

COMUNE DI MAZZARRONE, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato LI ROSI PAOLO, giusta delega a margine del ricorso;

- **ricorrente** -

contro

2009

452

RECCA ROSA, CRISCIONE MARIA, CRISCIONE OLINDA, CRISCIONE ANNA, elettivamente domiciliate in ROMA, PIAZZA SALLUSTIO 9, presso lo studio dell'avvocato PALERMO GIANFRANCO, rappresentate e difese dall'avvocato LO GIUDICE VITTORINO, giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 538/2006 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 15/06/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/04/2009 dal Consigliere Dott. LUIGI MACIOCE;

udito l'avvocato Paolo LI ROSI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 10.12.1998 Recca Rosa, Criscione Maria, Criscione Olinda, Criscione Anna – già proprietarie di un fondo sito nel Comune di Mazzarrone a loro dire occupato dallo stesso Comune in data 31.7.1991 per l'esecuzione di opera pubblica - convennero l'Ente innanzi al Tribunale di Caltagirone e, sul rilievo per il quale allo scadere del quinquennio dalla immissione in possesso nessun decreto di esproprio era intercorso pur essendo stata l'opera *medio tempore* pienamente realizzata, chiesero la condanna dell'Ente locale al pagamento del risarcimento dei danni da loro patiti per l'irreversibile trasformazione del fondo stesso e della indennità di occupazione legittima maturata e non versata. Il Comune, costituitosi in giudizio, si difese nel merito ed eccepì pregiudizialmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell'art. 34 del d.legs. n. 80 del 1998. Il Tribunale di Caltagirone, con sentenza 20.11.2002, dichiarò il difetto di giurisdizione del G.O. a conoscere della domanda avente ad oggetto la avverata "occupazione appropriativa" ma Rosa Recca propose appello e la Corte d'appello di Catania, costituitosi l'appellato Comune di Mazzarrone e non le intimato Criscione Olinda, Maria e Stella, con sentenza del 15.6.2007, in riforma della impugnata sentenza, dichiarò la giurisdizione del G.O. e rimise le parti innanzi al Tribunale di Caltagirone.

Nella motivazione della pronuncia la Corte di merito ha:

- ripercorso l'itinerario normativo segnato dall'art. 34 del d.legs. n. 80 del 1998 e dall'art. 7 della legge n. 205 del 2000 nonché dalle sentenze n. 204 e n. 281 del 2004 della Corte Costituzionale;
- richiamato l'orientamento della Corte di cassazione a Sezioni Unite,

per il quale spetta al G.O. conoscere della domanda – introdotta dopo il 30.6.1998 ma prima del 10.8.2000 – con la quale il proprietario di un fondo deduca la perdita della proprietà per effetto della accessione invertita derivante dalla irreversibile trasformazione del fondo stesso e chieda il ristoro dei danni;

- concluso nel senso che nella specie la domanda di risarcimento danni per occupazione appropriativa era stata introdotta ben dopo il 30/6/1998 e prima del 10/8/2000 sì che al G.O. spettava la *potestas judicandi* sulla stessa.

Per la cassazione di tale sentenza il Comune di Mazzarrone ha proposto ricorso in data 10.7.2007 articolando unico complesso motivo seguito dalla articolazione di quesito di diritto.

Le intimate Recca Rosa, Criscione Anna, Olinda e Maria hanno notificato in data 1.10.2007 controricorso, illustrato con memoria finale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve essere preliminarmente esaminata la questione pregiudiziale posta dalle controricorrenti con riguardo alla asserita nullità della procura speciale del ricorrente Comune di Mazzarrone: ad avviso delle controricorrenti essendo stato il ricorso redatto dopo la notifica in data 30.5.2007 della sentenza della Corte di merito, la procura rilasciata dal sindaco Busacca non poteva avere alcun effetto dato che, al 30.5.2007, egli era decaduto ed al suo posto era subentrato il sindaco Giannone. L'eccezione non ha fondamento. In realtà si rileva *ex actis* che l'impugnazione della sentenza 15.6.2006 era stata autorizzata da delibera 8.9.2006 della G.M. del Comune di Mazzarrone all'indomani del deposito della sentenza stessa e che, in forza di tale delibera, il Sindaco aveva

rilasciato la procura speciale a margine con sottoscrizione autenticata dal difensore l'8.9.2006 nel pieno espletamento dei suoi *poteri certificativi* (Cass. n. 17304 del 2006 e n. 6815 del 2001), poteri dei quali i controricorrenti non hanno contestato il corretto esercizio. La procura in disamina era quindi **proveniente** dal soggetto munito dei poteri di conferire mandato, era **collocata** rettamente a margine del ricorso ed era stata rilasciata in data certamente **posteriore** alla pronunzia che espressamente si intendeva impugnare ed **anteriore** a quella della notificazione dell'atto (Cass. n. 14483 del 2007 e n. 19560~~9~~ del 2006) sì che della sua validità non appare possibile dubitare.

Che poi il difensore investito della procura speciale abbia atteso la notifica della sentenza ex art. 325 c.p.c. per procedere alla notificazione dell'impugnazione e che in tal momento (10.7.2007) **altro** fosse il sindaco in carica non rileva in alcun modo atteso che il potere conferito dalla procura nell'interesse del Comune restava integro, nel suo esercizio, ed era affatto indifferente al mutamento della persona fisica del Sindaco del Comune stesso. La validità originaria della procura speciale in atti dispensa quindi dal porre il problema della ritualità della comunicazione della *ratifica* 2.4.2008 (ratifica perverso inammissibile nel giudizio di cassazione alla stregua dell'orientamento da ultimo espresso nella sentenza n. 18132 del 2007 di questa Corte).

Del pari infondato è il rilievo di inidoneità del quesito apposto dal ricorrente a conclusione del motivo: ad esaminare l'articolato quesito di cui alle pagine 19 e 20 del ricorso, infatti, si dovrà concludere nel senso che a tal quesito non difettano i necessari requisiti di specificità, pertinenza ed esemplarità (menzionati nella recente pronunzia delle Sezioni Unite di

Un

questa Corte n. 3965 del 2009) e che la carenza di *pertinenza* di cui alla notazione delle eccezioni vada semmai riferita all'intero motivo del ricorso e non già al quesito che ad esso accede coerentemente.

Venendo, quindi, all'esame della questione di giurisdizione posta dal ricorrente, diretta a far affermare che lettera e *ratio* dell'art. 34 del d.legs. n. 80/98, come interpretati dal S.C., farebbero ritenere indiscutibile la giurisdizione del G.A. sulle controversie risarcitorie da occupazione appropriativa, ritiene il Collegio che la Corte di Catania, come ignorato dal ricorso (che non si interroga sulla portata della **collocazione temporale** dell'azione risarcitoria dei Recca-Criscione) abbia rettamete affermato la *potestas judicandi* del g.o. relativa ad una domanda di risarcimento danni da occupazione acquisitiva introdotta, come nella specie, **tra** il 30.6.1998 **ed** il 10.8.2000, conformandosi all'orientamento consolidato di questa Corte a Sezioni Unite al quale il Collegio ritiene di dare continuità

Giova al proposito interamente richiamare la sintesi argomentativa finale della pronunzia, resa da questa Corte a Sezioni Unite, recante il n. 14794 del 2007 - seguita tra le altre dalle sentenze n. 10444, n. 19501, n. 26374 e n. 30254 del 2008 - là dove delinea , riguardo alla giurisdizione in tema di azioni di risarcimento del danno da occupazione appropriativa, un puntuale e condivisibile quadro di ricostruzione del succedersi delle ipotesi di *potestas judicandi* correlate alle note vicende normative, segnatamente affermando che:

a) le controversie in materia di occupazione appropriativa iniziate in periodo ancora antecedente al 1 luglio 1998, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, secondo l'antico criterio di riparto diritti soggettivi-interessi legittimi

Alleg

b) le stesse controversie, se iniziate nel periodo corrente dal 1 luglio 1998 al 10 agosto 2000, data di entrata in vigore della legge n. 205 del 2000, restano attribuite al giudice ordinario, per effetto della sentenza n. 281 del 2004 della Corte Costituzionale, che, ravvisando nell'art. 34 del D.Lgs. n. 80 del 1998, anteriormente alla riscrittura operata con l'art. 7 della L. 205 del 2000, un eccesso di delega, dichiarò l'incostituzionalità delle nuove ipotesi...di...giurisdizione.....esclusiva..;

c) le predette controversie sono invece attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo se iniziate a partire dal 10 agosto 2000, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, come riformulato dalla testè richiamata L. 205 del 2000, art. 7 ;

d) la stessa giurisdizione, infine, sarà giustificata dall'art. 53 del T.U. approvato con d.P.R. n. 327 del 2001, se la dichiarazione di pubblica utilità sia intervenuta a partire dal 1 luglio 2003, data di entrata in vigore del T.U. sulle espropriazioni.

Dal quadro appena richiamato e sinteticamente delineato consegue che per le ipotesi di occupazione appropriativa, oggetto dell'azione risarcitoria introdotta, come nella specie, con atto notificato il 10.12.1998, va dunque dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.

Ed infatti, incontrovertibile la esistenza di una valida dichiarazione di p.u. (delibera 97/88), controversa la data di immissione in possesso del fondo Recca-Criscione da parte del Comune (nel 1988 o nel 1991), incontrovertibile la realizzazione dell'opera senza che alcun decreto di esproprio fosse stato adottato, ne consegue che la richiesta indennitaria-risarcitoria rettificamente postulante l'avverata **occupazione acquisitiva** di cui alla citazione del 10.12.1998 venne esattamente proposta *ratione temporis* (vd. sopra sub

B) innanzi al Tribunale di Caltagirone, davanti al quale l'impugnata sentenza ebbe correttamente a rimettere le parti quale giudice munito di *potestas iudicandi* sulla controversia.

Ed in tal senso, rigettato il ricorso, si pronuncia. Le spese del giudizio si regolano in dispositivo secondo il principio della soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario; condanna il Comune di Mazzarrone a corrispondere ai controricorrenti in solido le spese del giudizio che determina in € 3.200,00 (di cui € 200,00 per esborsi) oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso nella c.d.c. delle Sezioni Unite il 21.4.2009.

Il Cons.est.

Il Presidente
paolantonio

IL CANCELLIERE
Giovanni Giambattista

Depositata in Cancelleria



oggi, **19 MAG. 2009**
IL CANCELLIERE
Giovanni Giambattista